



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - Anno 2018 -

indetto ai sensi dell'art. 11 della L. 9/12/1998, n. 431 e s.m. che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e della deliberazione G.R.T. n. 228 del 6/3/2018 che definisce i criteri di ripartizione del fondo per l'anno 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

R E N D E N O T O

che a far data dal giorno **10/10/2018 e fino al 17/10/2018** compreso sono riaperti i termini per la partecipazione al Bando per l'anno 2018 per l'assegnazione di Contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, indetto con determinazione dirigenziale 811 del 26/06/2018, esclusivamente in favore dei soggetti che non hanno potuto partecipare in quanto non in possesso del solo requisito di cui all'art.11, comma 13, della legge 431/1998 cassato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 166/2018.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa Graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal 1° gennaio 2018, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio, fino al 31 dicembre 2018.

Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Bando.

DESTINATARI e REQUISITI

Per l'ammissione al concorso è necessario, con riferimento alla data di prima pubblicazione del bando: 27/06/2018, il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) - residenza anagrafica nel Comune di Castiglione della Pescaia, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- 2) - Cittadinanza di uno Stato non aderente alla Unione Europea;
- 3) - titolarità di contratto di locazione per abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate, non avente natura transitoria, fatta eccezione per le tipologie di cui al D.M. 30/12/2002, limitatamente alle fattispecie recepite nell'accordo territoriale depositato presso il Comune di Castiglione della Pescaia in data 27.12.2003 (prot. n. 1283 del 14.01.2004) e, successivamente al 30 gennaio 2018, a quelle recepite nell'accordo territoriale depositato presso il Comune di Castiglione della Pescaia con prot. 2594/2018;
 - *nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza;*
 - *nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;*
- 4) - regolare assolvimento dei canoni e della imposta annuale di registro (anno 2018) o l'applicazione del regime "cedolare secca" (ai sensi del D.Lgs 23/2011);
- 5) - non titolarità, per alcuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso;
- 6) - non titolarità, per alcuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, *ubicati nel territorio italiano ed all'estero. I cittadini non appartenenti all'U.E devono produrre una certificazione del loro paese di origine, debitamente tradotta secondo la normativa vigente, riguardo all'assenza, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese entro i termini previsti per la consegna delle ricevute (art. 3D.P.R. 445/00);*
- 7) - non titolarità, di alcuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso;
- 8) - valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, ai sensi del D. Lgs. 109/98 e del D. Lgs 140/2000, non superiore a € 28.470,83;
- 9) - valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 159/2013, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

	VALORE ISE		INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
Fascia A	fino a €. 13.192,92 (corrispondenti a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2017)		Non inferiore al 14%
	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
Fascia B	da € 13.192,93 a € 28.470,83	Non superiore a € 16.500,00	Non inferiore al 24%

I requisiti di cui al punto 9) si desumono dall'attestazione rilasciata dall'INPS.

11) – essere in possesso della **Dichiarazione Sostitutiva Unica e del relativa certificazione ISE/ISEE.**

Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa e, comunque, produrla entro il termine di gg. 30 dalla data di scadenza del Bando di concorso. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora inoltrata la domanda sarà esclusa. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. n° 242/2001 e successive modifiche e integrazioni).

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 414/2016 la concessione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile del competente Servizio, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte certa di sostentamento. Nella fascia a “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo.

I requisiti di cui sopra devono permanere per tutto il periodo di corresponsione del contributo.

La perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Comune competente e comporta l'esclusione del beneficio a far data dalla perdita del requisito stesso.

PRESENTAZIONE della DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilata unicamente **sui moduli predisposti dal Comune di Castiglione della Pescaia. Tali moduli saranno in distribuzione presso il Comune di Castiglione della Pescaia a partire dal giorno di pubblicazione e sino al 17/10/2018. Il modulo di domanda e il bando sono scaricabili anche dal sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia: www.comune.castiglione della pescaia.gr.it**

La domanda potrà essere presentata, **debitamente compilata, all'UFFICIO PROTOCOLLO** dell'Ente, **entro le ore 13,00 del giorno 17 ottobre 2018** nei seguenti orari di apertura al pubblico:

LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI': dalle ore 09:30 – alle ore 12:30

MARTEDI' e GIOVEDI': dalle ore 15:30 – alle ore 17:00

oppure inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Comune di Castiglione della Pescaia – “Edilizia Pubblica” - Contributi affitto – Strada Prov.le del Padule n. 3 - 58043 Castiglione della Pescaia (GR).

Nel caso la domanda venga consegnata da persona diversa dal richiedente o spedita per posta, dovrà essere corredata della firma del richiedente, allegando fotocopia del documento di identità non scaduto del richiedente stesso.

Il Comune di Castiglione della Pescaia non si assume alcuna responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda dovrà contenere, pena esclusione, tutte le dichiarazioni utili alla verifica dei requisiti previsti per l'accesso. Saranno altresì escluse dal beneficio le domande prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al DPCM 18/05/01 e relativa attestazione ISE e ISEE, in corso di validità.

Saranno inoltre escluse le domande prive di sottoscrizione.

ISTRUTTORIA delle DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti; ai sensi della D. D. n. 458/06 attribuisce i punteggi secondo i seguenti criteri di priorità sociale:

1 - *presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla legge 104/92 e assimilati);*

punti 2

- | | |
|---|---------|
| 2 - nucleo familiare monogenitoriale con presenza di minori a carico; | punti 2 |
| 3 - nucleo familiare con presenza di minori a carico; | punti 1 |
| 4 - nucleo familiare composto da soli anziani (ultrasessantacinquenni). | punti 2 |

Le condizioni di cui ai punti 2 e 3 non sono fra loro cumulabili.

I concorrenti sono collocati nella fascia di riferimento (A o B), determinata sulla base del valore ISE della tabella, di cui al punto 10 dell'art. 1, secondo il punteggio conseguito e, in caso di parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente di incidenza percentuale del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE. A parità assoluta di condizioni, la posizione in graduatoria sarà determinata mediante sorteggio pubblico.

Il Comune, entro i 60 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande procede, avvalendosi di apposita Commissione, all'adozione della graduatoria provvisoria, suddivisa per fasce, secondo l'ordine dei punteggi e delle precedenza attribuite a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei tempi e dei modi per l'opposizione ed il nome del Responsabile del Procedimento è immediatamente pubblicata all'Albo on-line del Comune. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/90 IL COMUNE NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI

all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'Elenco provvisorio e definitivo: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet del Comune di Castiglione della Pescaia.

Ai sensi della Legge 241/90 il Comune, in sede istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del Procedimento inoltra alla Commissione competente la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati, corredati delle relative domande.

La Commissione decide dei ricorsi entro i 15 giorni successivi.

La graduatoria generale, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito pari condizioni, è approvata con Determinazione Dirigenziale ed è pubblicata all'Albo on-line del Comune.

Il Comune verificherà, prima dell'erogazione del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente e, nel caso di soggetti non assistiti dai Servizi Sociali procederà all'esclusione delle domande valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare (escluse quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF) con particolare riferimento alle situazioni con ISE zero ovvero inferiore o incongruo rispetto al canone per il quale chiedono il contributo.

Ai sensi del DPR n. 445/2000 il Comune procederà inoltre ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati.

Sarà cura del Comune trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, con la debita documentazione, ai sensi degli artt. 4 comma 2 del D. Lgs. 109/98 e 6 comma 3 del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni.

ENTITA' e MODALITA' di EROGAZIONE del CONTRIBUTO

Il contributo teorico viene calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul Valore ISE nei termini seguenti:

- a) Fascia "A": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di €. 3.100,00;
- b) Fascia "B": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di €. 2.325,00.

Il Comune si riserva, nel caso di risorse insufficienti a coprire il fabbisogno espresso, di erogare percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante al fine di allargare la platea dei beneficiari.

Il canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, di riferimento è quello che risulta dal contratto di locazione, debitamente registrato.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2018 ovvero dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva ed ha efficacia per l'anno 2018.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito proroga o rinnovo del contratto di locazione, il Comune erogherà il contributo con riferimento al periodo di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

Nel caso di stipula di nuovo contratto, in corso d'anno, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento di tali requisiti è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di alloggio di E. R. P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di consegna dell'alloggio.

Nel caso di decesso il contributo sarà assegnato al familiare che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 392/78.

Qualora non ricorra il caso previsto al comma precedente il Comune provvederà al calcolo del contributo, dovuto al concorrente deceduto, riferito al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede o agli eredi individuati secondo le disposizioni del codice civile. In questo caso gli eredi dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio Edilizia Pubblica del Comune.

Una volta approvata la graduatoria definitiva e soltanto dopo che la Regione Toscana avrà approvato il riparto delle risorse finanziarie fra i diversi Comuni, l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse certe per l'anno 2017, stabilirà le percentuali di contributo da erogare, avendo cura di rendere nota tale percentuale mediante avviso debitamente pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Prima dell'erogazione del contributo il concorrente dovrà dimostrare il regolare pagamento del canone di locazione, producendo copia delle ricevute d'affitto, **che dovranno pervenire, inderogabilmente, entro il 31 gennaio 2019, pena la decadenza dal beneficio.**

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, l'importo, il periodo di riferimento, l'ubicazione dell'immobile, la firma leggibile.

INOLTRE DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON L'IMPOSTA DI BOLLO.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali NON venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

Nel caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori possono essere erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

L'erogazione può avvenire anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia dello stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria della morosità medesima con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, come previsto dall'art. 11, comma 3 della legge n. 431/98 modificato con legge n. 269/2004.

CONTROLLI

Il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari saranno trasmessi agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di reddito di soggetti non assistiti dai Servizi Sociali, con ISE zero ovvero con somma dei redditi IRPEF e IRAP dichiarata inferiore o incongrua rispetto al canone di locazione per il quale si chiede il contributo, il Comune potrà escludere dal beneficio le domande che presentino situazioni valutate come non attendibili al fine del sostentamento del nucleo familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF.

Saranno eseguiti controlli e erogate sanzioni secondo quanto previsto dal DPR 445/2000, dal D.P.C.M. 159/2013.

Dichiarazioni false e mendaci sono penalmente perseguibili e comportano l'immediata decadenza dal beneficio e la revoca dei contributi già concessi.

NORME FINALI

Il Comune di Castiglione della Pescaia non si assume responsabilità per il mancato ricevimento di domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi.

Il concorrente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nell'Ing. Donatella ORLANDI, Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Castiglione della Pescaia.

Castiglione della Pescaia,

Il Responsabile del Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio
Ing. Donatella ORLANDI